

CITTÀ DI BIELLA



ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 243 DEL 10.06.2013

OGGETTO: POLITICHE ABITATIVE - PRESA D'ATTO DELL'ELENCO ASPIRANTI ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI RISULTA DI EDILIZIA SOCIALE E COMUNALI NON DI EDILIZIA SOCIALE IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA

L'anno duemilatredici il dieci del mese di giugno alle ore 13,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Dott.ssa Livia CALDESI nella sua qualità di Vice Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

		PRESENTE	ASSENTE
GENTILE DONATO	SINDACO		X
CALDESI LIVIA	VICE SINDACO	X	
MELLO RELLA GABRIELE	ASSESSORE		X
MILANI VANNA	ASSESSORE	X	
GIBELLO ANDREA	ASSESSORE	X	
GAGGINO MASSIMILIANO	ASSESSORE	X	
PELLA ROBERTO	ASSESSORE	X	
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA	ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

POLITICHE ABITATIVE - PRESA D'ATTO DELL'ELENCO ASPIRANTI ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI RISULTA DI EDILIZIA SOCIALE E COMUNALI NON DI EDILIZIA SOCIALE IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la Legge Regionale n. 3/2010 “Norme in materia di edilizia sociale” prevede:
 - ✓ che i Comuni sono autorizzati ad assegnare un'aliquota non eccedente il 25%, arrotondata all'unità superiore, degli alloggi che si rendono disponibili su base annua, al di fuori delle graduatorie di cui all'art. 5, per far fronte alle situazioni di emergenza abitativa previste con il regolamento di cui all'art. 2, comma 5. Tale quota è elevata di un'ulteriore aliquota non eccedente il 25% per i Comuni ad alta tensione abitativa;
 - ✓ che per le assegnazioni degli alloggi effettuate su riserva devono comunque sussistere i requisiti prescritti dall'art. 3 della L.R. 3/2010, che sono accertati dalla Commissione di cui all'art. 7 della citata Legge Regionale;
 - ✓ che in presenza di situazioni di emergenza abitativa per cui sussistono condizioni di particolare urgenza accertate dal Comune, quest'ultimo procede, anche in deroga al possesso dei requisiti di cui all'art. 3 L.R. 3/2010, purché nell'ambito della quota di riserva, a sistemazioni provvisorie che non possono eccedere la durata di due anni, non prorogabili o rinnovabili;
- l'art. 6 del Regolamento regionale DPGR n. 12 “Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'art. 2, comma 5 L.R. 3/2010” enuclea le situazioni di emergenza abitativa ai fini dell'applicazione dell'art. 10 della citata Legge Regionale come segue:
 - ✓ nuclei assoggettati a procedure esecutive di sfratto o a decreto di trasferimento conseguente a procedura esecutiva immobiliare o a rilascio dell'abitazione coniugale a seguito di sentenza di assegnazione all'altro coniuge;
 - ✓ nuclei che devono forzatamente rilasciare l'alloggio in cui abitano a seguito di ordinanza di sgombero o in conseguenza di eventi calamitosi che lo rendano inutilizzabile;
 - ✓ nuclei che abitano un alloggio dichiarato, dalla competente azienda sanitaria locale, non idoneo all'abitazione, in relazione alle condizioni di salute di uno o più degli occupanti;
 - ✓ nuclei che si trovano nella condizione di profughi o rifugiati;
- soggetti che risultino ospiti da almeno tre mesi di dormitori pubblici o di altra struttura alloggiativa procurata a titolo temporaneo dagli organi preposti all'assistenza pubblica.

Considerato che con Deliberazione n. 6 del 14/01/2013 venivano approvati i criteri per l'assegnazione a nuclei familiari in situazioni di emergenza abitativa di alloggi di edilizia sociale con utilizzo della riserva ai sensi della L. R. 3/2010 e di alloggi comunali non di edilizia sociale (L. 431/98);

Posto che l'Ufficio preposto ha istruito numerose istanze di nuclei che si trovano in situazione di emergenza abitativa;

Preso atto che:

- in data 29/05/2013 il gruppo tecnico di lavoro composto dalla Dirigente dei Servizi sociali, dal Coordinatore responsabile delle Assistenti sociali, da due rappresentanti dell'Ufficio Politiche abitative e dall'Assessore senza diritto di voto, ha aggiornato le istanze dei soggetti già presenti nella lista precedentemente approvata Con Deliberazione n. 429 del 26/11/12, ha verificato le istanze presentate da nuclei familiari o singoli soggetti in condizioni di grave disagio sociale ed abitativo, valutandone il possesso dei requisiti .
- dal gruppo tecnico è emerso che due istanze non risultano in possesso dei requisiti previsti dalla Deliberazione n. 6 del 14/01/2013, pertanto i soggetti sono stati esclusi dall'*elenco degli aspiranti assegnatari*.

Ritenuto :

- di procedere all'approvazione dell'elenco degli aspiranti assegnatari, come da allegato;
- di inserire nella predetta lista anche quei nuclei che, alla luce delle intervenute modifiche, non risultano più in possesso dei requisiti richiesti dagli artt. 3 e 10 della L.R. 3/2010, e che pertanto potranno diventare assegnatari solamente di alloggi di proprietà comunale non di edilizia sociale, ovvero di alloggi di edilizia sociale che non potranno eccedere la durata di due anni, non prorogabili o rinnovabili;
- che questa ultima opzione dovrà essere utilizzata solo nei casi urgenti e indifferibili e dovrà essere approvata con apposito atto di Giunta;

Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi, palesi;

DELIBERA

1. di approvare l'elenco degli aspiranti assegnatari, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, risultante dalla valutazione delle istanze sulla base dei requisiti previsti dalla L.R. 3/2010 e dal relativo regolamento attuativo e dei criteri in precedenza individuati con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 14/01/2013;
2. di dare atto che le istanze che non risultano in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 3 e 10 della L.R. 3/2010, sono state inserite nella lista in qualità di aspiranti assegnatari di alloggi comunali non di Edilizia sociale o di alloggi di Edilizia sociale che non potranno eccedere la durata di due anni, non prorogabili o rinnovabili;
3. di dare atto che questa ultima opzione dovrà essere utilizzata solo nei casi urgenti e indifferibili e dovrà essere approvata con apposito atto di Giunta;
4. di dare atto che le assegnazioni avvengono nell'ambito della riserva, per l'anno 2013, prevista dalla L.R. 3 del 17/02/2010;
5. di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi sociali e Politiche Abitative di predisporre i successivi atti finalizzati all'assegnazione agli aventi diritto;
6. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza.